

REGOLAMENTO (CE) N. 1737/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1726/1999 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio del 9 marzo 1999 relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 11 ii) e iii),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, recante applicazione del regolamento n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro ⁽²⁾ contiene disposizioni di attuazione riguardo alla definizione e alla scomposizione dei dati da fornire nonché al formato tecnico appropriato per la trasmissione dei risultati come previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 530/1999.

(2) L'indagine sul costo del lavoro nell'anno di riferimento 2000 è stata la prima basata sul regolamento (CE) n. 1726/1999. L'esperienza compiuta in occasione di tale indagine ha evidenziato la necessità di migliorare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1726/1999, al fine di

adeguarle alle corrispondenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell'8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni ⁽³⁾ nonché la necessità di migliorare ogni due anni i collegamenti tra i dati acquisiti nel corso di varie indagini relative alle retribuzioni e ai costi del lavoro.

(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1726/1999.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati al regolamento (CE) n. 1726/1999 sono sostituiti dal testo contenuto negli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ L 203 del 3.8.1999, pag. 28.

⁽³⁾ L 229 del 9.9.2000, pag. 3.